

# **EMENDAMENTI**

**ARTT. 13 - 21**

**BOZZA NON CORRETTA**

**19 ottobre 2018**

**Vol. III**

AS 840

ART. 13

Sopprimere l'articolo.

SEN. BRESSA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bressa', written over the printed name 'SEN. BRESSA'.

---

13.1

AS 840

Emendamento

Art. 13

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia, Errani

Sopprimere l'articolo

13.2

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 13

Sopprimere l'articolo ~~13~~.

COLLINA

PARRINI

MIRABELLI

CERNO

ZANDA

PATRIARCA

13.3

AS 840

Emendamento

Art. 13

1. Al comma 1, ~~sono apportate~~ <sup>apportate</sup> le seguenti modificazioni:
- a) alla lettera a), il numero 2) ~~è abrogato~~;
  - b) la lettera b) e la lettera c) ~~sono abrogate~~.

*apportate*

GRANATO  
*Granato*

13.4

EMENDAMENTO

A.S. 840

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

ART. 13

Al comma 1 viene ~~suppresso il punto due~~ <sup>del</sup> lettera a) /


*suppresso ← numero 2)*

MOTIVAZIONE

La negazione sostanziale dell'accesso al SSN per qualsiasi essere umano non dovrebbe esistere in una società democratica e solidale.

FATTORI, NUGNES

DE FALCO




13.5

AS 840

Emendamento

Art. 13

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia, Errani

Al comma 1, alla lettera a), sopprimere il n. 2

13.6

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 13

Al comma 1, lettera a), sopprimere n. 2.

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

---

13.7

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 13

Al comma 1, lettera a), al numero 2), dopo le parole "del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" inserire le seguenti: "nei primi tre mesi di accoglienza presso il medesimo centro o struttura.".

COLLINA  
PARRINI  
MIRABELLI  
CERNO  
ZANDA



13.8

AS 840

Emendamento

Art. 13

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1-bis) aggiungere infine le seguenti parole:*

*“nei primi tre mesi di accoglienza presso il medesimo centro o struttura”.*

13.9

AS 840

Emendamento

Art. 13

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

*"c. all'articolo 5-bis sostituire le parole "Il richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14" con le seguenti "il titolare del permesso di soggiorno per minore età, per essere un rifugiato, per riconoscimento della protezione sussidiaria o per casi speciali, che sia ospitato in uno dei centri previsti dal presente decreto legislativo o comunque sia stato ammesso ad una misura di accoglienza volta a sopperire ai suoi bisogni abitativi o di protezione"*

13.10

Atto Senato 840

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

EMENDAMENTI

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la* <sup>Art. 13</sup>  
La lettera c del comma 1 è sostituita dalla seguente:


- c) "all'art.5-bis le parole "Il richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14" sono sostituite dalle parole "il titolare del permesso di soggiorno per minore età, per essere un rifugiato, per riconoscimento della protezione sussidiaria o per casi speciali, che sia ospitato in uno dei centri previsti dal presente decreto legislativo o comunque sia stato ammesso ad una misura di accoglienza volta a sopperire ai suoi bisogni abitativi o di protezione" ,

DE FALCO



VANIN

BUCCARELLA



NUGNES

IUNIO VALERIO ROMANO

FATTORI

13.11

A.S. 840  
Emendamento

Art. 13

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:


"c-bis) dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

"Art. 12 bis - Sistema di protezione dei titolari di protezione internazionale, dei richiedenti asilo vulnerabili e dei minori stranieri non accompagnati

1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalità di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per i servizi di accoglienza rivolti ai soggetti di cui ai commi lei bis dell'art. 1 -sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
2. La Prefettura -ufficio territoriale del Governo, valuta l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, accerta, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilità di posti all'interno del Sistema e segnala al Servizio Centrale di cui all'art. 1 -sexies decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1990, n. 39, i soggetti di cui ai commi lei bis dell'art. 1 -sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di Protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati.

12 La prefettura - ufficio territoriale del Governo ovvero le altre competenti autorità che hanno notizia della presenza di un minore straniero non accompagnato, segnalano il minore al Servizio Centrale di cui all'art. 1 -sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di Protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati, così come disposto dall'art. 12 della legge 7 aprile 2017, n. 47."

PARRINI, MIRABELLI, COLLINA, CERNO, ZANDA, VERDUCCI



13.12

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 13

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

“Art. 23-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalità di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per i servizi di accoglienza rivolti ai soggetti di cui ai commi 1 e 1 bis dell'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.”



COLLINA  
PARRINI  
MIRABELLI  
CERNO  
ZANDA

13.13

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 13

RARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI,

Dopo l'articolo <sup>13</sup> inserire il seguente:

"13-bis.

*(Assunzioni straordinarie i funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)*

1. Al fine di supportare interventi educativi, programmi di inserimento lavorativo, misure di sostegno all'attività trattamentale e al fine di consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al **Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova, il Ministero della giustizia**, è autorizzato ad avviare nel triennio 2018-2021 le procedure concorsuali, anche previo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'assunzione di un numero massimo di 296 unità di personale da inquadrare nella Area III dei profili di funzionario della professionalità giuridico pedagogico, di funzionario della professionalità di servizio sociale nonché di mediatore culturale e, comunque, nell'ambito dell'attuale dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
2. Le procedure di cui al comma 1, sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2018, di euro 3.966.350 per l'anno 2019 e di euro 11.798.099 a decorrere dall'anno 2020.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.>>

13.0.1

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 13

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI,

Dopo l'articolo <sup>13</sup> inserire il seguente:

"13-bis.

*(Assunzioni straordinarie di personale da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo)*

1. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, al fine di accelerare la fase dei colloqui, di particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli impegni connessi all'applicazione dei Capi I e II che determineranno un notevole incremento delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2017-2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere un contingente di personale a tempo indeterminato, altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente alla terza area funzionale dell'Amministrazione civile dell'Interno, nel limite complessivo di 250 unità, anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, è autorizzata la spesa di 2.766.538 euro per l'anno 2018 e di 10.266.150 euro a decorrere dall'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.>>

13.0.2

AS 840

EMENDAMENTO

ART. 14

WITALI CALIENDO



Sopprimere l'articolo.



14.1

AS 840

ART. 14

Sopprimere l'articolo.

SEN. BRESSA

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.

---

14.2

AS 840

Emendamento

Art. 14

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia,


Sopprimere l'articolo

14.3

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 14

Sopprimere l'articolo.

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, FERRARI, VERDUCCI, PATRIARCA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mirabella', written in a cursive style.

14.4

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

EMENDAMENTI

*Spinnere el articolo*

~~L'art. 14 è abrogato~~

~~Art. 14~~

All'art. 14 aggiungere il comma 4:

- 1) All'art. 9-bis della Legge 91/1992 alla fine del comma 2 sono inserite le seguenti parole: *"Dal contributo sono esentati i rifugiati e gli apolidi"*.
- 2) All'art. 9-ter della Legge 91/1992 dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 3: *"Per i rifugiati e gli apolidi il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda"*

Gli emendamenti proposti hanno attuazione all'art. 34 della Convenzione sullo status di rifugiato del 1951 e all'art. 32 della Convenzione sullo status di apolide del 1954, i quali stabiliscono che la naturalizzazione, rispettivamente dei rifugiati e degli apolidi, debba essere facilitata entro i limiti del possibile, riducendone i tempi e riducendo le tasse e le spese ad essa connesse.

- 3) All'art. 10-bis della Legge 91/1992 dopo le parole: *"270-quinquies.2, del codice penale"*, sono aggiunte le seguenti: *"ad eccezione dei casi in cui la revoca risulti in apolidia"*.

NUGNES

Motivazione:

L'emendamento proposto allinea l'istituto della revoca della cittadinanza alla previsione di cui all'art. 8 della Convenzione sulla riduzione dell'apolidia del 1961.

Paola Nugnes

Virginia La Mura

14.S

Elena Fattori

Gregorio De Falco

MANTUERO

AS 840

Emendamento

Art. 14

 De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

Alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole "Specifiche esenzioni sono previste per coloro che godono dello status di rifugiato e per le persone apolide";

Alla lettera b) aggiungere infine le parole "Dal contributo sono esentati i rifugiati e gli apolide".

Alla lettera c), capoverso 9- ter), aggiungere il seguente comma 2 bis) "Per i rifugiati e gli apolide il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda"

Alla lettera d), dopo le parole "270-quinquies.2, del codice penale", aggiungere le seguenti: "ad eccezione dei casi in cui la revoca risulti in apolidia".

L'emendamento proposto allinea l'istituto della revoca della cittadinanza alla previsione di cui all'art. 8 della Convenzione sulla riduzione dell'apolidia del 1961.

14.6

Atto Senato 840

Emendamento

Articolo 14



FREGOLENTI, SAPONARA, PIROVANO, CALDEROLI, AUGUSSORI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

“a bis) dopo l’articolo 9 è inserito il seguente:

“Art 9.1

*1 bis. La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell’interessato, di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’articolo 4 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono tenuti, all’atto di presentazione dell’istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o privato riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.”*

14.7

Atto Senato 840

Emendamento

Articolo 14

 PERGREFFI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI, SAPONARA

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

“a bis) all’articolo 9, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

*1 bis. La concessione della cittadinanza italiana è subordinata al possesso, da parte dell’interessato, di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’articolo 4 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono tenuti, all’atto di presentazione dell’istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o privato riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.*

14.8

A.S. 840

EMENDAMENTO

Art. 14

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a bis) all'articolo 9, comma 1, alla fine delle lettere e) ed f), aggiungere le seguenti parole:

“, previo superamento di un esame finalizzato a verificare la conoscenza della lingua italiana e il rilascio di una dichiarazione scritta che attesti la conoscenza e la condivisione dei principi e dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione. ”;»

b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a-bis) del comma 1, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, stabilisce con proprio regolamento, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di svolgimento del predetto esame e di rilascio della predetta dichiarazione.»

  
CIRIANI

LA RUSSA

14.9

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 14

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, VERDUCCI

*2) fine l. e*  
*in l. e*  
Al comma 1, ~~la~~ lettera b), ~~è sostituita dalla~~ seguente:

"b) all'articolo 9-bis, comma 2, le parole «di importo pari a 200 euro» sono sostituite dalle seguenti «di importo pari a 250 euro. Dal contributo sono esentati i rifugiati e gli apolidi.»;


14.10

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 14

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

*Conseguentemente*, sopprimere il comma 2.

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, FERRARI, VERDUCCI, PATRIARCA

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail, positioned to the left of the main text.

14.11

AS 840  
EMENDAMENTO  
ARTICOLO 14

 De Petris, Errani, Grasso, Laforgia


Al comma 1, sopprimere la lettera c).

14.12

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 14

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 9-ter", dopo le parole "agli articoli 5 e 9" inserire le seguenti  
", ad eccezione di quelli relativi a chi è nato nel territorio della Repubblica,".

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'M' followed by a smaller, more complex flourish.

14.13

Atto Senato 840

Conversione in legge del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità delle Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

EMENDAMENTI

Art.1 *6*

*capoverso "Art. 3-ter" comma 1,*  
Al comma 1 lettera a) apportare le seguenti modifiche:

dopo le parole "5 e 9" aggiungere le seguenti " e dell'art.1"

NUGNES

Motivazione:

La modifica in oggetto è finalizzata alla piena attuazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. In tal senso, la cittadinanza italiana può essere revocata ai sensi della novella in qualsiasi modo essa sia stata acquisita, anche *per ius sanguinis*.

*16.16*



Paola Nugnes

Elena Fattori



Virginia La Mura

Gregorio De Falco

MANTERO

Atto Senato 840

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

EMENDAMENTI

Art. 14


Al comma 1 lettera c) <sup>capitolo 1</sup> dopo ~~il nuovo comma 1 del nuovo~~ articolo 9-bis <sup>Peri dop e come 1)</sup> aggiungere il seguente ~~1-bis~~ 1-bis: "1-bis. L'acquisto della cittadinanza, a seguito del decreto di cui all'art.7 della legge 91 del 1992, ha effetto sin dal giorno della proposizione della domanda nei riguardi dei figli minorenni e del coniuge del richiedente".

DE FALCO



VANIN

BUCCARELLA



NUGNES

IUNIO VALERIO ROMANO

FATTORI



14.15

AS 840

Emendamento

Art. 14

De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

come in "Art. 8-Te"

Al comma 1, lettera c) dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. *L'acquisto della cittadinanza, a seguito del decreto di cui all'art. 7 ha effetto sin dal giorno successivo alla domanda nei riguardi dei figli e del coniuge del richiedente.*"

14.16

Atto Senato 840

Emendamento

Articolo 14

 PIROYANO, CALDEROLI, AUGUSSORI, SAPONARA

*Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 9-ter", sopprimere il comma 2.*

~~14.17~~ 14.17

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 14

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, VERDUCCI

Al comma 1, ~~la~~ lettera c), capoverso "Art. 9-ter", dopo il comma 2 <sup>2-bis</sup> è inserito il seguente comma:

"2-bis. Per i rifugiati e gli apolidi il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda";

14.18

AS 840

Emendamento

Art. 14

 Da Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 1, sopprimere la lettera d)

 14.19

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 14

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, FERRARI, VERDUCCI, PATRIARCA

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a cursive flourish.

~~10000~~ 14.20

Atto Senato 840

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

EMENDAMENTI

Art. 14

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente


d) "d) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. – 1. La cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 o 9, è revocata in caso di condanna definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale, nonché per i reati di cui agli articoli 270-ter e 270- quinquies.2, del codice penale. La revoca della cittadinanza è adottata, a condizione che l'interessato abbia mantenuto il possesso di altra cittadinanza, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

2. La revoca della cittadinanza non è adottata nei seguenti casi:


- a) Quando il soggetto di cui al comma precedente abbia comunque fornito utile collaborazione alle Pubbliche autorità durante o dopo il procedimento che ha portato alla condanna;
- b) Nel caso al soggetto sia stata concessa la cittadinanza da più di sette anni".

DE FALCO



VANIN

BUCCARELLA



IUNIO VALERIO ROMANO

FATTORI

Reo 14.21

AS 840

Emendamento

Art. 14

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso "Art.10-bis" con il seguente:

«Art. 10-*bis*. – 1. La cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, è revocata in caso di condanna definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale, nonché per i reati di cui agli articoli 270-*ter* e 270-*quinqies*.2, del codice penale. La revoca della cittadinanza è adottata, a condizione che l'interessato abbia mantenuto il possesso di altra cittadinanza, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

2. La revoca della cittadinanza non è adottata nel caso in cui il soggetto di cui al comma precedente abbia comunque fornito utile collaborazione alle Pubbliche autorità durante o dopo il procedimento che ha portato alla condanna".

14.22

## Emendamento

Art. 14

*AIMI*  
AIMI, MALAN, GASPARRI, PAGANO

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 10-bis, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole "acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9";
- b) sostituire il secondo periodo con il seguente: " La perdita della cittadinanza è automatica".

*Conseguentemente*, alla rubrica dell'articolo 14, sostituire la parola: "revoca", con la seguente: "perdita".

**MOTIVAZIONE**

Stante la gravità dei reati elencati all'art. 14 per la revoca della cittadinanza appare opportuno prevedere la revoca della stessa per tutti i cittadini italiani. La normativa vigente prevede infatti già casi di perdita automatica della cittadinanza all'art. 12 della legge 5 febbraio 1992 n.91. Si ritiene che la previsione di perdita automatica della cittadinanza possa dunque essere estesa anche ai casi di adesione a formazioni terroristiche e parastatali o complicità con esse, intese come forma di tradimento verso lo Stato italiano. Sarebbe inoltre maggiormente opportuno, in caso di accoglimento di tale proposta, annoverare la presente tra i casi di perdita della cittadinanza.

14.23



Atto Senato 840

Conversione in legge del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità delle Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

EMENDAMENTI

Art.14

Al comma 1 lettera ~~a~~ <sup>1</sup> apportare le seguenti modifiche: <sup>costo</sup> ~~coperto~~ <sup>ART.10 bis</sup>  
dopo le parole "5 e 9" aggiungere le seguenti "e dell'art.1"

NUGNES

Motivazione:

La modifica in oggetto è finalizzata alla piena attuazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della costituzione. In tal senso, la cittadinanza italiana può essere revocata ai sensi della novella in qualsiasi modo essa sia stata acquisita, anche *per ius sanguinis*.



Paola Nugnes

Elena Fattori



Virginia La Mura

Gregorio De Falco

MANTERO


~~14.24~~

14.24

AS 840

Emendamento

Art. 14

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 1, lettera d), *capoverso "art. 10- bis"*, apportare le seguenti modificazioni:

- a- al primo periodo sostituire la parola "revocata" con la seguente "annullata";
- b- al secondo periodo sostituire le parole "la revoca della cittadinanza è adottata" con le seguenti "l'annullamento della cittadinanza è adottato" e aggiungere infine le seguenti parole "*“, allorché la sentenza abbia accertato che l'attività delittuosa, consumata o tentata, per la quale è stato condannato alla reclusione non inferiore a tre anni, è stata commessa o è iniziata prima della data di acquisto della cittadinanza italiana. Qualora dalla sentenza passata in giudicato risulti essere stata presentata nel procedimento di concessione della cittadinanza documentazione falsa o contraffatta si applicano le norme sull'annullamento d'ufficio previste dall'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In entrambi i casi l'annullamento della cittadinanza può essere disposto soltanto dopo che il tribunale di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero e sentito l'interessato, se reperibile, il difensore e il Questore, confermi che il condannato risulta attualmente pericoloso socialmente e accerti che sia in possesso anche di cittadinanza di altro Stato verso il quale possa essere effettivamente espulso con accompagnamento alla frontiera da parte delle forze di polizia al momento dell'uscita dall'istituto penitenziario e che siano disponibili i documenti di identificazione e di viaggio senza che ricorra uno degli impedimenti all'espulsione indicati nell'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.*

Conseguentemente nella rubrica sostituire la parola "revoca" con "annullamento".

~~14.200~~ 14.25

AS 840

Emendamento

Art. 14

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 1, al capoverso Art. 10-bis aggiungere in fine le seguenti parole "Sono previste specifiche eccezioni per i casi che coinvolgano persone che, in seguito alla revoca della cittadinanza, risulterebbero apolidi."

14.25

A.S. 840

Emendamento

Art. 14

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

<<1-bis. È cittadina italiana la donna che è stata cittadina italiana per nascita e ha perduto la cittadinanza in quanto coniugata con cittadino straniero, anche quando il matrimonio è stato contratto prima del 1° gennaio 1948. È cittadino italiano il figlio della donna di cui al precedente paragrafo nato anteriormente al 1° gennaio 1948>>

Garavini Laura



Giacobbe Francesco

Alderisi Francesca

~~14.27~~ 14.27

A.S. 840

Emendamento

Art. 14

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

<<1-bis. Il termine per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è riaperto per un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto>>

Giacobbe Francesco

Garavini Laura


Alderisi Francesca

14.28

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 14

Sopprimere il comma 2.

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, FERRARI, VERDUCCI, PATRIARCA

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of connected loops and curves, resembling a stylized 'M' or 'P'.

14.29

A handwritten scribble in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, possibly representing a signature or initials.

Atto Senato 840

Emendamento

Articolo 14

 RIVOLTA, PIROVANO, CALDEROLI, AUGUSSORI, SAPONARA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

"2-bis. In deroga a quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ed a seguito di richieste di documentazione presentate agli Uffici dello Stato civile da parte di cittadini stranieri ai fini della presentazione di domanda di riconoscimento della cittadinanza, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, i procedimenti amministrativi devono concludersi entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della richiesta."

14.30



Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

EMENDAMENTI

Art. 14

~~L'art. 14 è abrogato~~

~~All'art. 14 aggiungere il comma 4. Dopo il comma 3 aggiungere e leggere: "3 bis"~~

1) All'art. 9-bis della Legge 91/1992 alla fine del comma 2 sono inserite le seguenti parole: "Dal contributo sono esentati i rifugiati e gli apolidi".

2) All'art. 9-ter della Legge 91/1992 dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 3: "Per i rifugiati e gli apolidi il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda"

Gli emendamenti proposti hanno attuazione all'art. 34 della Convenzione sullo status di rifugiato del 1951 e all'art. 32 della Convenzione sullo status di apolide del 1954, i quali stabiliscono che la naturalizzazione, rispettivamente dei rifugiati e degli apolidi, debba essere facilitata entro i limiti del possibile, riducendone i tempi e riducendo le tasse e le spese ad essa connesse.

3) All'art. 10-bis della Legge 91/1992 dopo le parole: "270-quinquies.2, del codice penale", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei casi in cui la revoca risulti in apolidia".

NUGNES

Motivazione:

L'emendamento proposto allinea l'istituto della revoca della cittadinanza alla previsione di cui all'art. 8 della Convenzione sulla riduzione dell'apolidia del 1961.

Paola Nugnes

Virginia La Mura

14-31

Elena Fattori

Gregorio De Falco

MANTERO

A.S. 840

EMENDAMENTO


ARTICOLO 14

Dopo il comma 3 inserire i seguenti commi:

3 bis. Al fine di accelerare i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza in favore dei cittadini stranieri di ceppo italiano che presentano richiesta del possesso dello *status civitatis* italiano è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 e 300.000 euro a decorrere dall'anno 2019

3 ter. Per i cittadini di ceppo italiano di nazionalità venezuelana che hanno presentato richiesta del possesso dello *status civitatis* italiano o che la presenteranno entro il 31 dicembre 2021, è concesso il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, regolata D.Lgs. n. 3 dell'8 gennaio 2007.

3-quater. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3 ter sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 150.000 per l'anno 2018 e di euro 300.000 per l'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.»

  
CIRIANI

FAZZOLARI

LA RUSSA

14.32



Atto Senato 840

Ordine del giorno

Articolo 14



FREGOLENT

La I Commissione,

in sede di esame dell'Atto Senato 840, di conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, premesso che:

il crescente fenomeno dell'immigrazione ha modificato sensibilmente la fotografia del sistema scolastico italiano, che oggi denota una presenza elevata di alunni stranieri nelle singole classi scolastiche della scuola dell'obbligo, ma anche nella scuola dell'infanzia;

sovente si verifica l'iscrizione degli alunni stranieri in qualunque periodo dell'anno scolastico in ogni ordine di scuola nella classe corrispondente all'età anagrafica, fatta salva la delibera del collegio dei docenti che può, in base all'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno, in base al corso di studi seguito dallo studente nel Paese di origine, iscrivere l'alunno in una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;

il diverso grado di alfabetizzazione linguistica che si presenta in ciascuna classe si rivela quindi un ostacolo per gli studenti stranieri che devono affrontare le materie di studio e gli insegnamenti previsti nei programmi scolastici nazionali, e per gli alunni italiani che assistono a una «penalizzante riduzione dell'offerta didattica», a causa del rallentamento dello sviluppo della programmazione operato dagli insegnanti che devono far fronte anche alle specifiche esigenze culturali e di apprendimento degli studenti stranieri spesso provenienti da Paesi diversi;

la scuola dell'obbligo si trova ad affrontare molte sfide: dall'insegnamento a singhiozzo della lingua italiana ai bambini stranieri di nuova immigrazione anche a percorso scolastico già iniziato, alla concentrazione di alunni stranieri in un'unica scuola o in talune classi o sedi della medesima istituzione scolastica. Situazioni che favoriscono la fuga dei bambini italiani, per la preoccupazione dei genitori di un abbassamento del livello di istruzione;

la conoscenza della lingua italiana è fondamentale per poter consentire l'integrazione degli immigrati nella società;

tale considerazione è tanto più valida nel caso dei bambini in età prescolare e scolare, in quanto l'integrazione sociale è fondamentale nel corso dell'età evolutiva e la conoscenza della lingua è indispensabile per poter frequentare con profitto le scuole dell'obbligo e conseguire un adeguato sviluppo cognitivo e culturale;

impegna il governo:

ad implementare corsi di lingua per i bambini che non hanno una adeguata conoscenza della lingua italiana.

G/840/4/1

A.S. 840

ORDINE DEL GIORNO

ART. 14

La 1° Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata" (A.S. 840),

premessso che:

il disegno di legge in esame, all'articolo 14 reca varie disposizioni in materia di cittadinanza, modificando la legge n. 91 del 1992 (Nuove norme sulla cittadinanza);

in particolare, il comma 1, lettera c), della suddetta norma introduce l'articolo 9-ter nella legge n. 91 del 1992, prolungando da 24 a 48 mesi il termine per la conclusione dei procedimenti sia di concessione della cittadinanza per residenza sia di quelli di attribuzione per matrimonio. Il medesimo termine si applicherà ai procedimenti di riconoscimento della cittadinanza avviati dall'autorità diplomatica o consolare o dall'ufficiale di stato civile per le istanze che si fondano su fatti accaduti prima del 1° gennaio 1948;

considerato che:


l'art. 9, comma 1, della legge 91 del 1992 prevede che la cittadinanza italiana può essere concessa: a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c); b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione; c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato; d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica; e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica; f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica;

le disposizioni di cui all'art. 14, comma 1, lettera c) dell'A.S. 840, rischiano di dilatare i tempi per l'ottenimento della cittadinanza, considerando sia i criteri di residenza già previsti dall'art. 9, comma 1 della legge n. 91 del 1992 sia le tempistiche attuali per l'ottenimento della cittadinanza;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di prevedere una riforma organica delle fattispecie per la concessione della cittadinanza italiana previste nell'art. 9 della legge n. 91 del 1992, favorendo, in particolare modo, gli stranieri residenti che abbiano concluso uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione, siano essi maggiorenni o minorenni, e coloro che hanno regolarmente presentato la loro dichiarazione patrimoniale per diversi anni in maniera consecutiva.

MANTOVANI



G/840/S/1

AS 840

ART. 15

Sopprimere l'articolo.

SEN. BRESSA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bressa', written over the printed name 'SEN. BRESSA'.

15,1

Emendamento

AS 840

Art 15

Sopprimere l'articolo.

GRASSO, DE PETRIS, LA FORGIA, ERRANI

15.2

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 15

Sopprimere l'articolo ~~15~~

COLLINA

PARRINI

MIRABELLI

CERNO

ZANDA

15.3

AS 840

EMENDAMENTO

ART. 15

*Colombo*

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, MALAN, PAGANO

Sopprimere l'articolo.

15.4



15.5

AS 840

EMENDAMENTO

ART. 15

MODENA, PAGANO, CALIENDO, DAL MAS



*Modese*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«ART. 15

1. Al testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n.115, nel capo V del titolo IV della parte III, dopo l'art 130, è inserito il seguente:

"ART 130-bis - *(Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore nei processi civili)*

1. Nel processo civile, quando la impugnazione anche incidentale o il reclamo, è dichiarata improcedibile o quando il vizio di inammissibilità presenti i caratteri della prevedibilità ex ante, al difensore non è liquidato alcun compenso.
2. Nel processo civile non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte e le traduzioni da lingua straniera che, all'atto di conferimento dell'incarico, appaiono irrilevanti o superflue ai fini della prova."»

**Ragioni di fatto** - Seguendo l'insegnamento della Corte Costituzionale la prevedibilità ex ante delle ragioni di inammissibilità opera quando il vizio è legato a motivi di difetto conoscibili dall'impugnante fin dalla introduzione del giudizio di gravame.

Si tratta, in concreto, di impugnazioni del tutto dilatorie.

È invece necessario prevedere la ipotesi della improcedibilità in modo espresso poiché la stessa si manifesta in casi in cui, ad esempio, vi è stata una costituzione tardiva.

È altresì necessario specificare il concetto di reclamo per evitare interpretazioni circa la natura impugnatoria del medesimo.

Per le consulenze è necessario integrare con le traduzioni, stante la Corte Costituzionale, sentenza 6 luglio 2007, n. 254 art 102 DPR n.115/2002

15.6

AS 840

Emendamento

Art. 15

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO,  
VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGGNI, CONZATTI,  
TESTOR, RIZZOTTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Il comma 1 dell'articolo 5, delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito con il seguente:

"1. Le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del corpo della guardia di finanza e del corpo di polizia penitenziaria.

**Motivazione** - l'emendamento modifica l'art 5, comma 1, del decreto legislativo 28.07.1989, n. 271 "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale" introducendo, tra le Forze di polizia che compongono le sezioni di polizia giudiziaria, anche il Corpo di polizia penitenziaria.

Tale iniziativa si rende ormai necessaria, anche alla luce esigenze di coordinamento con le Procure, derivanti dall'attività investigativa in ambito penitenziario ed extrapenitenziario, anche in collaborazione con le altre Forze di polizia; attività esercitata ormai in via permanente e prioritaria dai citati nuclei investigativi.



157

AS 840

Emendamento

Art. 15

*Berlusconi*  
BERARDI, GASPARRI, MALAN, PAGANO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, soppressi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi.».



15.8

AS 840

Emendamento

Art. 15

SACCONE, PAGANO

*Saccone*

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 398, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: "il giudice", sono inserite le seguenti:

", a pena di decadenza, ".

L'emendamento trasforma da ordinario a perentorio, il termine entro il quale il giudice deve pronunciarsi con l'ordinanza che accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di Incidente probatorio.



15.9

AS 840

Emendamento

Art. 15

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO,  
VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGGNI, CONZATTI,  
TESTOR, RIZZOTTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"1-bis. L'articolo 5 del decreto legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con  
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, è abrogato."

**Motivazione** - l'emendamento abroga la norma che ha innalzato da 21 a 25 anni la permanenza nel circuito penale interno per i soggetti che abbiano commesso reati da minorenni; detta norma prevede che tutte le misure limitative della libertà a carico dei minori (misure cautelari, misure alternative, sanzioni sostitutive, pene detentive e misure di sicurezza) si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, ma non ancora il venticinquesimo, ovvero quando l'esecuzione abbia inizio dopo il compimento del diciottesimo anno di età, e sempre che, per quanti abbiano già compiuto il ventunesimo anno di età, non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente.



A.S. 840  
EMENDAMENTO

15.0.1

Art. 15

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Articolo 15-bis.  
(Reato di integralismo islamico.)

1. Dopo l'articolo 270-septies del codice penale è inserito il seguente:


«ART. 270-septies. - (Integralismo islamico). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da quattro a sei anni chiunque, al fine di o comunque in maniera tale da mettere in concreto pericolo la pubblica incolumità, propugna o propaganda idee dirette a sostenere sotto qualsiasi forma:

- a) l'applicazione della pena di morte per apostasia, omosessualità, adulterio o blasfemia;
- b) l'applicazione di pene quali la tortura, la mutilazione o la flagellazione;
- c) la negazione della libertà religiosa;
- d) la schiavitù, la servitù o la tratta di esseri umani.

Nel caso di cui alla lettera d) del primo comma la pena è aumentata ove la condotta di cui al medesimo comma si riferisca a donne o a minori.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per sostenere organizzazioni che svolgono, anche nell'ambito di luoghi di culto, attività dirette a commettere il reato di cui al primo comma.

È punito con la pena della reclusione da tre a cinque anni chiunque riceva da uno Stato straniero o da organizzazioni o soggetti stranieri beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati al fine di commettere il reato di cui al primo comma».

  
CIRIANI

FAZZOLARI LA RUSSA

A.S. 840  
EMENDAMENTO

15.0.2

Art. 15

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Articolo 15-bis.

*(Modifiche agli articoli 527 e 528 del codice penale in materia di  
atti, pubblicazioni e spettacoli osceni)*

1. All'articolo 527 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni»;

b) al secondo comma, le parole: «Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è aumentata da un terzo alla metà» e dopo le parole: «è commesso» sono inserite le seguenti: «in presenza di minori ovvero».

2. All'articolo 528 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103»;

b) al secondo comma, le parole: «Alla stessa sanzione» sono sostituite dalle seguenti: «Alla stessa pena»;


c) al terzo comma, le parole: «Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103» sono sostituite dalle seguenti: «Tale pena si applica inoltre.»

3. All'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 28 aprile 2014, n. 67, il numero 1) è abrogato.

4. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, i commi 1 e 2 sono abrogati.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle violazioni commesse successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.»

IANNONE LA RUSSA



150.3

AS 840

EMENDAMENTO

ART. 15

Dopo l'articolo inserire il seguente: «ART. 15-bis (*Obblighi di comunicazioni a favore del Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni*)

1. Dopo l'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n.354, è inserito il seguente :  
«ART. 11-bis. (*Comunicazioni al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni*)

1. Gli istituti penitenziari e gli istituti a custodia attenuata per detenute madri trasmettono semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilità di quelli tra i minori segnalati o collocati presso i predetti istituti, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.

2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni nei medesimi istituti indicati, ai fini di cui al comma 1. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.».

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo l'articolo 387 è aggiunto il seguente:

«ART. 387-bis (*Adempimenti della polizia giudiziaria nel caso di arresto o di fermo di madre di prole di minore età*). 1. Nell'ipotesi in cui sia arrestata o fermata madre di prole di minore età, la polizia giudiziaria che ha eseguito l'arresto o il fermo, senza ritardo ne dà notizia al pubblico ministero del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo dell'arresto o del fermo.»;

- b) all'articolo 293, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Copia dell'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di madre di prole di minore età è comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della misura.»;

- c) all'articolo 656, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. L'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva nei confronti di madre di prole di minore età, è comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della sentenza.».


PERILLI, GRASSI

AS 840

ART. 16

Sopprimere l'articolo.

SEN. BRESSA

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Bressa' written in a cursive style.

16.1

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 16

Sopprimere il comma 2.

D'ARIENZO



16.2

EMENDAMENTO

ART. 16

*Caliendo*  
CALIENDO, MODENA, DAL MAS, MALAN, PAGANO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei braccialetti elettronici, anche in considerazione di quanto previsto al comma 1, la somma attualmente impiegata a tal fine è aumentata della metà. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia.

16.3





AS 840

EMENDAMENTO

ART. 16

MODENA, PAGANO, CALIENDO, DAL MAS

16.4

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

"Articolo 16-bis.

1. Il Ministro della Giustizia e il Ministro dell'Interno emanano entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un decreto per la individuazione delle modalità di installazione ed uso e descrizione dei tipi e delle caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari al fine di:
  - a) garantire che il costo unitario dei dispositivi elettronici sia minore quale onere ai costi giornalieri della permanenza di un detenuto in carcere calcolato su media mensile degli ultimi 5 anni dalla entrata in vigore della presente legge;
  - b) garantire la disponibilità dei dispositivi elettronici secondo il calcolo delle richieste formulate, tenuto conto delle richieste rigettate e dei casi di mancata disponibilità, così come risultanti negli ultimi 5 anni dalla entrata in vigore della presente legge;
  - c) effettuare il monitoraggio annuale avente ad oggetto i risparmi di spesa da destinarsi alle misure per la efficienza del sistema giudiziario."

**Ragioni di fatto** - La disponibilità effettiva dei braccialetti elettronici non è stata garantita, nonostante il Decreto Ministeriale sia stato emanato il 2.2.2002.

Si assiste spesso nella prassi dei Tribunali a richieste formulate e accettate, con il detenuto che rimane in carcere oppure sconta la pena agli arresti domiciliari senza controllo, nonostante la pericolosità. E' quindi necessario da un lato rendere stringente l'art 275 bis in ordine alla effettiva disponibilità dei dispositivi elettronici, dall'altro modificare il decreto ministeriale del 2002 in modo da garantire un risparmio di spesa oltre che la effettiva disponibilità degli stessi.

A.S. 840  
EMENDAMENTO

16.5

Art. 16

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:


«Articolo 16-bis

*(Modifiche al codice penale in materia di legittima difesa)*

1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al secondo comma, dopo la parola: "sussiste" è inserita la seguente: "sempre" e alla lettera b) sostituire le parole: "non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione" con le seguenti: " vi è pericolo di aggressione, il quale è sempre presunto quando l'offesa ingiusta avviene con modalità atte a creare uno stato di paura o agitazione nella persona offesa";
- b. al terzo comma, le parole: "La disposizione di cui al secondo comma si applica" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano " e sono aggiunte infine le seguenti parole: " o nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo se risulta, in fine, chiara e in atto l'intenzione di introdursi negli stessa con violenza";
- c. dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: "Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere con violenza o minaccia da parte di una o più persone".

2. All'articolo 55 del codice penale, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità nonché dei beni propri o altrui ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5, ovvero in stato di turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».

  
LA RUSSA BALBONI STANCANELLI

A.S. 840  
EMENDAMENTO

16.b.1

Art. 16

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Articolo 16-bis


*(Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa)*

1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo se risulta chiara e in atto l'intenzione di introdursi negli stessi con violenza o di volersene allontanare senza desistere dall'offesa»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il pericolo di aggressione e l'assenza di desistenza di cui al terzo comma sono presunti quando l'offesa ingiusta avviene all'interno dei luoghi indicati nel presente articolo, con modalità atte a creare uno stato di paura o agitazione nella persona offesa».

  
LA RUSSA

BALBONI

STANCANELLI

A.S. 840

EMENDAMENTO


16.0.2

ARTICOLO 16

Dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:

"Articolo 16 bis

1. All'articolo 590-bis del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il delitto, nel solo caso di cui al primo comma, è punibile a querela della persona offesa».

  
CIRIANI

IANNONE

LA RUSSA

16.0.3

AS 840

EMENDAMENTO

ART. 16

*M. Paganò*  
MODENA, PAGANO, CALIENDO, DAL MAS



Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

"Articolo 16-bis.

1. L'art 275-bis del Codice di Procedura penale è sostituito dal seguente:

**«Art. 275-bis. Particolari modalità di controllo.**

1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria.

L'accertamento della disponibilità da parte della polizia giudiziaria deve essere preventivo e deve avere ad oggetto una tempistica certa. Qualora il Giudice accerti la indisponibilità, anche temporanea, del dispositivo elettronico, deve valutare se la misura, ai fini della applicazione o della sostituzione della misura coercitiva, la specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità di ciascuna di esse in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.

2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma 1.

3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli.»

A.S. 840

16.0.4

**EMENDAMENTO**

**ARTICOLO 16**

Dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:

"Articolo 16 bis

*(Modifiche agli articoli 380, 381 e 383 del codice di procedura penale, in materia di arresto in flagranza per il delitto di violazione di domicilio)*

1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«m-quinquies) delitto di violazione di domicilio previsto dall'articolo 614, commi primo e secondo, del codice penale».

2. La lettera f-bis) del comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale è abrogata.

3. Il comma 1 dell'articolo 383 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «1. Nei casi previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, o quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza».

  
BALBONI

CIRIANI

LA RUSSA

A.S. 840

EMENDAMENTO

Art. 16

16.0.5


Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Articolo 16-bis.

*(Modifiche all'articolo 444 del codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta per reati.)*

1. 1. Il comma 1-bis dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o di commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria."».

  
CIRIANI

LA RUSSA

160.6

EMENDAMENTO  
ART. 16

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO,  
VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGNI, CONZATTI,  
TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art.16-bis

1. All'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.48, è aggiunto, in-fine, il seguente comma:

"2-sexies. Al fine di concorrere agli obiettivi di cui al comma 2, lettere a) e b), per le spese di cui alla lettera f) dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzati alla sicurezza nelle abitazioni per prevenire il rischio di rapine, furti, e comunque di violazioni di domicilio, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 100 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2019. Alla copertura dell'onere, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2029, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso ai benefici di cui al presente comma, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di 15 milioni di euro."».



**Nota** - L'emendamento prevede la detrazione totale delle spese finalizzati alla sicurezza nelle abitazioni per prevenire il rischio di rapine, furti, e comunque di violazioni di domicilio.

A.S. 840

16.0.7

EMENDAMENTO

Art. 16

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:


«Articolo 16-bis.

*(Introduzione del trattamento farmacologico di blocco androgenico per i condannati per reati di pedofilia.)*

1. I soggetti condannati, con sentenza passata in giudicato, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, commessi nei confronti di persona che, al momento del fatto, non ha compiuto gli anni quattordici sono sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che prevede, altresì, un trattamento di blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone rilasciante l'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.
2. Il programma di cui al comma 1 è svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che a tale fine si avvale dell'ausilio di strutture del servizio pubblico o di strutture private autorizzate convenzionate, pubbliche e private, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.
3. Nel provvedimento che dispone la sottoposizione al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, il giudice deve indicare il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale sarà eseguito il trattamento stesso. Il soggetto condannato può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

GARNERO SANTANCHE'

LA RUSSA



A.S. 840

16.0.8

EMENDAMENTO

Art. 16

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:



«Articolo 16-bis.

*(Introduzione del trattamento farmacologico di blocco androgenico per i condannati per reati sessuali.)*

1. I soggetti condannati, con sentenza passata in giudicato, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, e 609-octies del codice penale sono sottoposti - in caso di recidiva - ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che prevede, altresì, un trattamento di blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone rilasciante l'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.
2. Il programma di cui al comma-1 è svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che a tale fine si avvale dell'ausilio di strutture del servizio pubblico o di strutture private autorizzate convenzionate, pubbliche e private, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.
3. Nel provvedimento che dispone la sottoposizione al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, il giudice deve indicare il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale sarà eseguito il trattamento stesso. Il soggetto condannato può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

GARNERO SANTANCHE'

LA RUSSA



AS 840

ART. 17

Sopprimere l'articolo.

SEN. BRESSA

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Bressa' with a stylized flourish at the end.

17.1

17.2

AS 840

EMENDAMENTO

ART. 17

MODENA, PAGANO, CALIENDO, DAL MAS

*Modena*

Al comma 1, sopprimere le parole: "e comunque con congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo"

**Relazione** - La dizione con congruo anticipo rispetto alla consegna del veicolo non tiene conto della realtà commerciale, in base alla quale consegna e contratto sono spesso contestuali. Inoltre grava gli esercenti di oneri burocratici eccessivi.




17.3

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 17

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: "Sono esclusi dalla previsione del presente comma i contratti di noleggio di autoveicoli per servizi di mobilità condivisa, quali in particolare il car sharing, al fine di non compromettere la facilità di utilizzo."

D'ARIENZO



17.4

AS 840

EMENDAMENTO

ART. 17

MODENA, PAGANO, CALIENDO, DAL MAS

*Modena*

Al comma 4, dopo le parole "disponibili a legislazione vigente." aggiungere le seguenti:

"Il Dipartimento provvede altresì ad impartire le disposizioni con modalità non onerose per gli esercenti."

**Relazione** - È necessario che le operazioni di comunicazione per gli esercenti siano di semplice modalità applicativa.



## EMENDAMENTO

Articolo 17

MALAN, GASPARRI, PAGANO, FAZZONE, BERARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 17-bis. Le organizzazioni senza fini di lucro di ogni tipo non possono ricevere, neppure indirettamente, finanziamenti o supporto materiale provenienti da Stati o territori i cui governi si trovano in una o più delle seguenti situazioni:

a) impediscono l'esercizio della libertà religiosa con leggi o altri provvedimenti che impongono il carcere o più gravi pene, ovvero attraverso atti violenti ordinati dalle autorità;

b) limitano gravemente i diritti previsti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo in ragione dell'appartenenza a determinati gruppi religiosi o alla professione di una determinata religione;

c) diffondono incitamento all'odio per motivi razziali o religiosi, in particolare tra i minori.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero degli affari esteri, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le Commissioni parlamentari competenti, definisce, e in seguito aggiorna quando necessario, le liste di Paesi, autonomie territoriali e organizzazioni politiche di cui al comma 1.

3. In caso di violazione della norma di cui al comma 1, ai soggetti che hanno erogato il finanziamento, alle persone che l'hanno ricevuto e all'organizzazione alla quale il finanziamento è diretto, è irrogata in solido una sanzione amministrativa pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto. Si applica l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.>>



EMENDAMENTO

Articolo 17

MALAN, GASPARRI, PAGANO, FAZZONE, BERARDI

17.0.2

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 17-bis.

All'articolo 20 del Regio Decreto 28 febbraio 1930, n. 289 è aggiunto in fine il seguente comma:  
"Le domande di approvazione delle nomine dei ministri di culto sono accolte se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) per l'aspirante ministro di culto: cittadinanza e residenza italiana, assenza di qualsiasi collegamento con organizzazioni terroristiche o criminalità organizzata, mancanza di elementi concreti e di precedenti penali che indichino la possibilità di abuso della funzione di ministro di culto, non partecipazione a episodi di incitamento all'odio, sussistenza di almeno trenta persone di cui si dovrà occupare come ministro;
- b) per il culto: assenza di precedenti di incitamento all'odio, di collegamenti con organizzazioni terroristiche o di criminalità organizzata, di finanziamenti da paesi dove non c'è libertà religiosa a meno che tale culto non ne sia la vittima, sussistenza di almeno centoventi aderenti in Italia.>>



A.S. 840

17.0.3

**EMENDAMENTO**

**Art. 17**

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

"Articolo 17 bis

*(Modifiche all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e all'articolo 380 del codice di procedura penale, concernenti il delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico)*


1. L'articolo 5, terzo comma, della legge 22 marzo 1975, n. 152, è sostituito dai seguenti:

«Chiunque viola il divieto di cui al secondo periodo del primo comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 3.000 a 10.000 euro. Nei suoi confronti è obbligatorio l'arresto in flagranza di reato.

La pena prevista dal terzo comma del presente articolo è aumentata fino sei anni di reclusione e fino a 15.000 euro di multa quando il colpevole porta con sé uno strumento compreso tra quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110».

2. All'articolo 380, secondo comma, del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«m-quinquies) delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, di cui all'articolo 5, primo comma, secondo periodo, della legge 22 maggio 1975, n. 152».

  
CIRIANI

LA RUSSA

EMENDAMENTO

Articolo 17 *Miele*

17.0.4

MALAN, GASPARRI, PAGANO, FAZZONE, BERARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 17-bis.

1. All'articolo 5 della legge 22 maggio 1975 n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«È vietato in luogo pubblico l'uso di qualunque mezzo che travisi e renda irriconoscibile la persona, senza giustificato motivo. Costituiscono giustificato motivo stati patologici del volto opportunamente certificati, uso di caschi protettivi alla guida di motoveicoli, uso di apparati di sicurezza nello svolgimento di determinati lavori, uso di passamontagna o simili con temperature inferiori ai 4 gradi Celsius, uso di maschere in luoghi aperti al pubblico nei periodi dell'anno e con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza. Non costituiscono giustificato motivo esigenze legate a convinzioni religiose, politiche o sociali, o l'asserita tutela del pudore».

b) al secondo comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le sanzioni sono raddoppiate se il travisamento avviene durante la commissione di reati».

2. All'articolo 85, secondo e quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: «da L. 100 a 1000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 50 a euro 500».



17.0.5

AS 840

EMENDAMENTO  
ART. 17

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO,  
VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGGNI, CONZATTI,  
TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo 17, <sup>in fine</sup> ~~aggiungere~~ il seguente:

"Art.17-bis

All'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.48, al comma 2, lettera a); sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di metal-detector".



17.0.6

AS 840

EMENDAMENTO

ART. 17

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO,  
VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGGNI, CONZATTI,  
TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo 17, <sup>usare</sup> aggiungere il seguente:

"Art.17-bis

All'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.48, al comma 2, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

"a-bis) prevenzione dei fenomeni di terrorismo attraverso l'installazione presso stazioni ferroviarie e metropolitane, di metal-detector (WTMD) controllati direttamente dalle forze dell'ordine e metal-detector portatili (HHMD);"



Conversione in legge del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità delle Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agencia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

EMENDAMENTO

Art. 18

L'articolo è soppresso. *Spagnone elavolo.*

NUGNES

MOTIVAZIONE

*L'accesso al CED interforze deve restare in capo alle forse di polizia attualmente abilitate. Il CED contiene dati sensibili e riservatissimi sui cittadini italiani e spesso anche recentemente sono stati sotto processo, se non espulsi, agenti infedeli delle polizie che hanno abusato pesantemente dell'accesso al CED per fini di lucro o comunque per scopi non di ufficio. Aumentare la platea dell'accesso al CED appare assolutamente fuori luogo e inopportuno.*

18.1



Paola Nugnes

Elena Fattori



Virginia La Mura

Gregorio De Falco

MANTERO

AS 840

ART. 18

Sopprimere l'articolo.

SEN. BRESSA

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a vertical stroke, positioned to the right of the text 'SEN. BRESSA'.

18.2

18.3

AS 840

EMENDAMENTO

ART. 18

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO,  
VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGGNI, CONZATTI,  
TESTOR, RIZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole da: "il personale dei Corpi", fino a: "medesima legge", con le seguenti:

" il Sindaco e il personale dei Corpi e servizi di polizia municipale, addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone, accede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dell'Automobile Club d'Italia e del sistema informatico interforze C.E.D - S.D.I. del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno."

**Nota** - L'emendamento dispone l'accesso alle banche dati del PRA (Pubblico Registro Automobilistico dell'Automobile Club d'Italia) e del sistema informatico interforze C.E.D - S.D.I. del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno anche al sindaco e al personale della polizia locale.



18. h

AS 840

EMENDAMENTO

ART. 18

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO,  
VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGNI, CONZATTI,  
TESTOR, RIZZOTTI

Ai commi 1 e 2 sostituire le parole "polizia municipale" con le seguenti:

"polizia locale"



EMENDAMENTO

ART. 18

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO,  
VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGGNI, CONZATTI,  
TESTOR, RIZZOTTI

Al comma 1, sopprimere le parole  
"dei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti,"

*Conseguentemente:*

all'articolo 1, comma 3, sostituire le parole: "150.000 euro", con le seguenti: "500.000 euro";

all'articolo 39, comma 1, lettera b), sostituire le parole: "15.150.000 euro", con le seguenti: "15.500.00 euro".

18.5



18.6

AS 840

Emendamento

Art. 18

BERARDI, GASPARRI, MALAN, PAGANO

*Pravoli*  
Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole da: "con popolazione superiore ai centomila abitanti", fino alla fine del comma, con le seguenti:  
"in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone, accede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dell'Automobile Club d'Italia e del sistema informatico interforze C.E.D - S.D.I. del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno;
- b) al comma 2, sostituire le parole da: "nonché il numero degli operatori", fino alla fine del comma, con le seguenti: " nonché le modalità con cui tutte le informazioni ed i dati in loro possesso in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità nel territorio comunale sono acquisiti dal Ministero dell'interno al fine di essere inseriti negli archivi del sistema, previa loro classificazione, analisi e valutazione;
- c) al comma 3, sostituire la cifra; "150.000", con la seguente: "500.000".



18.7

AS 840

## Emendamento

Art. 18

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole "con popolazione superiore ai centomila abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale" con le seguenti: "capoluogo di provincia".

### *Conseguentemente:*

all'articolo 1, comma 3, sostituire le parole: "150.000 euro", con le seguenti: "500.000 euro";

all'articolo 39, comma 1, lettera b), sostituire le parole: "15.150.000 euro", con le seguenti: "15.500.00 euro".

## Motivazione

Le Polizie Municipali hanno un accesso limitato rispetto alle Forze di Polizia al CED Interforze che non consente di effettuare verifiche nella banca dati dei precedenti penali e/o di polizia relativi alle persone fisiche. L'articolo in oggetto, nel prevedere la possibilità di verificare l'esistenza di eventuali provvedimenti di ricerca o di rintraccio nei confronti delle persone controllate, consente l'accesso alla banca dati per il solo personale dei Corpi e servizi di polizia municipale dei Comuni con popolazione superiore a centomila abitanti, lasciando fuori da tale previsione ben 66 capoluoghi di provincia. Considerata la rilevanza per le Polizie Municipali di tale possibilità, utile ai fini dello svolgimento del loro lavoro quotidiano, l'emendamento punta ad estendere l'accesso al CED Interforze a tutti i capoluoghi di provincia.

Si segnala infine che si è ancora in attesa dell'adozione del decreto attuativo a cura del Ministero dell'Interno previsto dall'art 8 della legge 125/2008 (il cosiddetto "Pacchetto Sicurezza") inerente le disposizioni circa l'accesso della Polizia Municipale al CED Interforze per stabilire le modalità dei collegamenti per l'accesso allo schedario dei documenti d'identità rubati o smarriti, nonché alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno.




A.S. 840  
Emendamento


Art. 18

Al comma 1, sostituire le parole "con popolazione superiore ai centomila abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale," con le seguenti: "capoluogo di provincia,"

PARRINI, MIRABELLI, COLLINA, CERNO, ZANDA, VERDUCCI

A large, stylized handwritten mark or signature, possibly representing the letter 'C', located on the left side of the page.

18.8

LANECCHE  D'Amador BRESSA

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) Al comma 1, dopo le parole: *"superiore ai centomila abitanti,"* inserire le seguenti: *" e il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano"*

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: *"addetto"* con la parola: *"addetti"*

- 2) Al comma 2, dopo le parole: *"nonché il numero degli operatori di polizia municipale,"* inserire le seguenti: *" e il numero degli operatori dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano"*

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: *"comune"* con la parola: *"ente"*;

- 3) al comma 3, sostituire le parole: *" 150.000 euro"* con le parole: *"200.000 euro"*

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole *"della polizia municipale"* inserire le seguenti: *" e dei Corpi Forestali delle regioni a statuto speciale e delle province di Trento e Bolzano"*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione dei presenti commi, pari a 50 mila euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo ai medesimo Ministero.

A.S. 840

EMENDAMENTO

Art. 18

*Al comma 1, dopo le parole: «i comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti», inserire le seguenti: «, i comuni capoluoghi di provincia, nonché quelli per i quali, previa loro motivata richiesta, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ritenga sussistenti specifiche esigenze di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio, indipendentemente dal numero di abitanti,».*

*Conseguentemente:*

- *al comma 3, sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti: «250.000 euro»;*
- *all'articolo 39, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «15.150.000 euro per l'anno 2018» con le seguenti: «15.250.000 euro per l'anno 2018».*

  
CIRIANI

IANNONE

LA PIETRA

LA RUSSA


18.10

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 18

Al comma 1 le parole "addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone" sono sostituite con le seguenti:

"in servizio presso le centrali operative appositamente addestrato ed autorizzato, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza,

D'ARIENZO



18.11

AS 840

EMENDAMENTO

Art. 18

LANIECE

Durnwalder

BRESSA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

<<3-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2, del presente articolo, si applicano anche al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, indipendentemente dal numero della popolazione residente nei comuni.

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole "della polizia municipale" inserire le seguenti: " e dei Corpi Forestali delle regioni a statuto speciale e delle province di Trento e Bolzano"*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50 mila euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo ai medesimo Ministero.*

18.12

AS 840  
Ordine del giorno  
Articolo 18

G/840/6/1

CATALFO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 840, recante "Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata";

premessò che:

l'articolo 18 del decreto in esame amplia la possibilità di accesso del personale della polizia municipale ai dati presenti nella banca dati interforze CED del Ministero dell'interno;

l'articolo 19 del decreto in esame è diretto a consentire alla Polizia municipale di utilizzare, in via sperimentale, armi comuni ad impulsi elettrici e che, in esito alla sperimentazione, i comuni potranno deliberare, con proprio regolamento, di assegnare in dotazione effettiva di reparto dette armi;

nel titolo II del decreto in esame è prevista l'introduzione di norme finalizzate a rafforzare i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla minaccia del terrorismo e al contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti pubblici, nonché al miglioramento del circuito informativo tra le Forze di polizia e l'Autorità giudiziaria e alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni criminali negli enti locali;

al riguardo, agli articoli 18 e 19 sono previste disposizioni in materia di accesso al CED interforze da parte del personale della polizia locale nonché un'apposita disposizione finalizzata a consentire anche alla Polizia municipale di utilizzare in via sperimentale armi comuni ad impulso elettrico, in analogia a quanto disposto per l'amministrazione della pubblica sicurezza;

considerato che:

i lavoratori della Polizia locale svolgono, al pari delle forze di polizia dello Stato, appartenenti al comparto sicurezza, le medesime funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, come previsto dall'articolo 5 della legge speciale n. 65 del 1986;

le disposizioni di cui in premessa mirano a rafforzare il ruolo della polizia locale all'interno del sistema di sicurezza pubblica, ampliandone progressivamente i compiti e, conseguentemente, l'onerosità del servizio per gli operatori;

l'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha stabilito l'abrogazione degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata per la polizia locale;

tale disposizione ha prodotto evidenti discriminazioni e disparità di trattamento nell'ambito di forze di polizia, che, sebbene appartenenti ad enti pubblici diversi (Stato ed enti locali), sono chiamati a svolgere, nell'interesse primario dello Stato, le stesse funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza;

l'articolo 7, comma 2-ter, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, ha nuovamente riconosciuto al personale di polizia locale l'applicazione dei soli istituti dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio;

impegna al Governo:

a valutare l'opportunità di adottare idonei provvedimenti legislativi volti al riconoscimento dell'accresciuto ruolo della polizia locale nel sistema di sicurezza pubblica, anche attraverso il ripristino degli istituti già abrogati dall'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Emendamento

Art. 18

BERARDI, GASPARRI, MALAN, PAGANO

*Berardi*  
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana contenute nel presente provvedimento, negli anni 2018, 2019 e 2020 i comuni che, nell'anno precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale in deroga ai vincoli assunzionali a legislazione vigente.».

18.0.1



Emendamento

Art. 18

BERARDI, GASPARRI, MALAN, PAGANO

*Prendi*  
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana, i trattamenti economici accessori del personale delle polizie municipali, finanziati ai sensi dell'articolo 208, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa."

18.0.2



Emendamento

Art. 18

*Berardi* BERARDI, GASPARRI, MALAN, PAGANO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole da: "annualmente" fino alla fine del periodo, sono sostituite con le seguenti: "per il triennio successivo, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui ai commi 4 e 5-bis."

18.0.3



A.S. 840  
Emendamento


Art. 18

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18 bis  
(Disposizioni in materia di accesso alle banche dati presso il Ministero delle  
Infrastrutture e dei Trasporti)

1. All'articolo 1, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994 n. 634 recante "Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione", dopo le parole "amministrazioni centrali e periferiche dello Stato" sono aggiunte le seguenti parole "nonché gli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di Polizia Locale".

PARRINI, MIRABELLI, COLLINA, CERNO, ZANDA, VERDUCCI



18.0.4

18.0.5

AS 840

Emendamento

Art. 18

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18 bis. (Disposizioni in materia di accesso alle banche dati presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)

1. All'articolo 1, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994 n. 634, dopo le parole "amministrazioni centrali e periferiche dello Stato" sono aggiunte le seguenti parole "nonché gli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di Polizia Locale".

Motivazione

La disciplina vigente in materia di accesso alle banche dati pubbliche tenute presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti esclude le amministrazioni comunali ( D.lgs. 285/1992 e ss. mm., artt. 225 e 226; D.P.R. 495/1992; D.P.R. 634/1994; D.lgs 52/2005 e ss.mm., art. 50, co. 1), nell'espletamento delle funzioni di polizia municipale, dal regime di gratuità di cui invece beneficiano gli organi costituzionali, giurisdizionali e le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, ai sensi del D.P.R. 634/1994, art. 1, co. 2, pertanto sottoponendo le prime all'obbligo della corresponsione dei canoni e dei corrispettivi nella misura di cui all'art.10 e con le modalità di cui all'art.11 del richiamato decreto presidenziale. Ciò in ragione di un regime di specialità a cui il legislatore ha voluto sottoporre la materia, per cui tali dati contenuti nell'archivio del CED della Motorizzazione sarebbero coperti da riservatezza e quindi per natura non conoscibili da chiunque. L'estensione ai Comuni del predetto regime di accessibilità al servizio senza aggravio di costi sul bilancio si rende necessaria al fine di perseguire più adeguati livelli di efficacia ed efficienza nello svolgimento delle funzioni di Polizia locale di controllo delle autodichiarazioni e certificazioni degli abilitati alla guida dei veicoli, a maggior tutela della sicurezza stradale.



18.0.6

AS 840

EMENDAMENTO  
ART. 33

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO,  
VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGGI, CONZATTI,  
TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis. (Revisione modalità di incasso dei proventi delle violazioni).

1. L'articolo 1 comma 8 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 è sostituito dal seguente: «Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero degli Affari Esteri, da destinare alla lotta alla contraffazione. Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono versate dal trasgressore direttamente al competente Ente locale, che provvede a trattenere il 50 per cento e a versarne il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo».

Nota - L'art. 1 comma 8 del DL 35/2005 prevede che le sanzioni applicate da organi di polizia locale siano destinate per il 50% all'ente locale competente e per il 50% allo Stato. L'attuale procedura non consente però la ripartizione dei proventi tra le diverse amministrazioni ed enti interessati poiché da essa si ricavano solo le generalità del pagatore, l'importo pagato e il luogo in cui è stato effettuato tale pagamento.

Il modello F24 non permette l'individuazione né dell'ente locale accertatore, né delle generalità del trasgressore, né fornisce indicazioni sugli estremi del verbale di accertamento. Ciò rende di fatto impossibile la predisposizione di un piano di riparto delle somme tra le amministrazioni ai fini delle successive richieste di riassegnazione nonché il riscontro delle oblazioni. Con la modifica proposta, si punta pertanto a rendere efficace il meccanismo, che dal 2005 non trova attuazione.



EMENDAMENTO  
ART. 33

18.0.7

AS 840

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO,  
VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGGNI, CONZATTI,  
TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis. (Tutela del personale delle Polizie Municipali)

1. All'articolo 6 comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «vigili del fuoco e soccorso pubblico.», sono aggiunte le seguenti parole: «nonché agli appartenenti ai Corpi di polizia locale senza alcun onere a carico dei Comuni.».

1. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Nota - Le Polizie Locali rappresentano lo strumento operativo dei Sindaci in tema di sicurezza urbana. Con il DL 14/2017, gli operatori delle Polizie Locali sono chiamati a contribuire con azioni proprie ma in uno scenario diverso, che è quello della sicurezza integrata. Hanno quindi la necessità di avere le stesse tutele lavorative che sono oggi riconosciute agli appartenenti alle Forze dell'ordine. Pertanto, in ragione della pericolosità e delicatezza connessi allo svolgimento dei compiti e delle funzioni quotidianamente svolti, l'emendamento punta ad applicare gli istituti previsti dall'articolo in oggetto anche agli appartenenti ai Corpi di polizia locale e a rimuovere la disparità di trattamento attualmente esistente tra le Polizie locali e le Forze di polizia ad ordinamento statale venutasi a creare dal 2011.



Atto Senato 840

Conversione in legge del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità delle Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

EMENDAMENTO

Art. 19

~~L'articolo è soppresso.~~

*Supponere il veicolo*

NUGNES

MOTIVAZIONE

*L'uso di armi ad impulsi elettrici deve essere verificato sul campo dalle forze dell'ordine tradizionali che sono abituate e accostumate alla gestione dell'ordine pubblico. L'estendimento alle polizie locali anche come sperimentazione appare illogico e prematuro.*



Paola Nugnes

Elena Fattori



Virginia La Mura

Gregorio De Falco

MANTERO

19.1

AS 840

ART. 19

Sopprimere l'articolo.

SEN. BRESSA

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Bressa', written over the printed name 'SEN. BRESSA'.

---

19.2

EMENDAMENTO  
ART. 19

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO,  
VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGGNI, CONZATTI,  
TESTOR, RIZZOTTI

Al comma 1, dopo le parole "Conferenza unificata" inserire le seguenti:

"di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281"



19.3

Emendamento

Art. 19

*Malleghini*

MALLEGNI, BERNINI, MALAN, GASPARRI, PAGANO, FAZZONE,  
QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, *MOLES*  
CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole:

"con popolazione superiore ai centomila abitanti".

19.4



EMENDAMENTO

ART. 19

GASPARRI, BERNINI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI,  
CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR,  
RIZZOTTI

Al comma 1, sopprimere le parole "con popolazione superiore a centomila abitanti" e  
sostituire la parola "possono" con "devono"



19.5

A.S. 840


EMENDAMENTO

Art. 19

Al comma 1, dopo le parole: «i comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti», inserire le seguenti: «, i comuni capoluoghi di provincia, nonché quelli per i quali, previa loro motivata richiesta, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ritenga sussistenti specifiche esigenze di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio, indipendentemente dal numero di abitanti,».

RUSPANDINI  


LA PIETRA  


LA RUSSA  


19.6

AS 840

EMENDAMENTO

ART. 19

GASPARRI, BERNINI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI,  
CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGGI, CONZATTI, TESTOR,  
RIZZOTTI

Ai commi 1, <sup>e2</sup> ~~204~~, sostituire le parole "polizia municipale" con le seguenti:

"polizia locale" e, al comma 4, sostituire le parole: "la polizia municipale"  
con le seguenti: "polizie locali"



19.7

EMENDAMENTO

Art. 19

**Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:**

2 bis. All'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a. Al comma 1, lett. c) l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente:

“Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività è allegato un programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, che su istanza dell'amministratore giudiziario può essere corredato, previa autorizzazione del giudice delegato e con oneri carico della singola azienda sequestrata, della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, che attesti la veridicità dei dati aziendali in costanza di sequestro e la fattibilità del programma medesimo, considerata la possibilità di avvalersi delle agevolazioni e delle misure previste dall'articolo 41-bis del presente decreto”;

b. Il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

1-bis. La cancelleria dà avviso alle parti del deposito della relazione dell'amministratore giudiziario ed esse possono prenderne visione ed estrarne copia limitatamente ai contenuti di cui alla lettera b) del comma 1. Ove siano formulate contestazioni motivate sulla stima dei beni, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 36.

c. Il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

1-ter. Alla proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività l'amministratore giudiziario allega l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni ai sensi dell'articolo 57, comma 1, specificando i crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività d'impresa. L'amministratore giudiziario allega altresì l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestato attività lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari per la prosecuzione dell'attività; riferisce in ordine alla presenza di organizzazioni sindacali all'interno dell'azienda alla data del sequestro e provvede ad acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, che trasmette, con il proprio parere, al giudice delegato. Qualora il sequestro abbia a oggetto imprese individuali o partecipazioni societarie che assicurino all'interno di società di persone o di capitali le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, sono sospesi gli organi sociali e l'amministratore sospeso conserva ad ogni effetto di legge la rappresentanza dell'impresa nel procedimento, nei confronti dei terzi e verso la pubblica amministrazione. Resta ferma la facoltà Tribunale, anche su istanza dell'amministratore giudiziario, di impartire le direttive sull'eventuale revoca del legale rappresentante del bene aziendale, che può essere nominato, nelle forme previste dal codice civile, anche nella persona dell'amministratore giudiziario; qualora non sia prevista l'assunzione della qualità di amministratore della società, il tribunale determina le modalità di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell'amministratore giudiziario.

d. Dopo il comma 1-octies è inserito il seguente:

1-novies. Qualora il sequestro abbia ad oggetto imprese individuali o partecipazioni societarie che assicurino all'interno di società di persone o di capitali le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il giudice delegato, anche su istanza dell'amministratore giudiziario, può sempre disporre l'allontanamento del dipendente per motivi di ordine pubblico e la contestuale cessazione del rapporto di lavoro. Avverso il provvedimento di allontanamento e di cessazione del rapporto di lavoro, l'interessato può proporre reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza, al tribunale che ha disposto il sequestro il quale provvede, entro i dieci giorni successivi, ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale. Nel caso di conferma del provvedimento da parte del tribunale che ha disposto il sequestro, si applica il divieto di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72.

  
LA SPIETRA

LA RUSSA

19.8

A.S. 840

EMENDAMENTO

Art. 19


*Dopo il comma 5, aggiungere in fine il seguente comma:*

"5-bis. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n.146, le parole: «l'Amministrazione della pubblica sicurezza avvia» sono sostituite dalle seguenti: «l'Amministrazione della pubblica sicurezza e l'Amministrazione penitenziaria avviano». Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018, di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019."

*Conseguentemente all'articolo 39, apportare le seguenti modificazioni:*

- al comma 1, alinea, dopo il numero: "18", inserire le seguenti parole: "19, comma 5-bis,";
- al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «15.150.000 euro per l'anno 2018 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025» con le seguenti: «17.150.000 euro per l'anno 2018 e a 59.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025».

LA PIETRA LA RUSSA



19.9

Emendamento

Art. 19

GASPARRI, BERNINI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI,  
CAUSINI, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR,  
RIZZOTTI

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis. (Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte della Polizia penitenziaria)

1. Con decreto del Ministro della Giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Amministrazione penitenziaria avvia, con le necessarie cautele per la salute e l'incolumità pubblica e secondo principi di precauzione e previa intesa con il Ministro della salute, la sperimentazione dell'arma comune ad impulsi elettrici per le esigenze dei propri compiti istituzionali.»

*Utilizzo della pistola elettrica Taser da parte della polizia penitenziaria*



19.0.1

Emendamento

Art. 19

MALLEGNI, PAGANO

*Mallegni*

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art 19-bis.

1. All'articolo 109, comma 1, del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, dopo le parole: "appartamenti per vacanze", aggiungere le seguenti: ", i locatori o sublocatori che affittano immobili o parti di esso con contratti di durata inferiore a 30 giorni".

Relazione

La proposta di integrazione dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è finalizzata a colmare una lacuna esistente nel nostro ordinamento che consente a coloro che prendono in locazione per brevi periodi camere o appartamenti privati di sfuggire alla registrazione a fini di sicurezza, a cui sono invece soggetti tutti coloro che alloggiano in strutture ricettive, anche non convenzionali.

La norma per la prevenzione del terrorismo (decreto legge 21 marzo 1978 n. 59, articolo 12) prevede infatti l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità della persona a cui viene locato un fabbricato o parte di esso solo quando la locazione ha una durata superiore ad un mese.

In considerazione del fatto che il fenomeno turistico delle locazioni cosiddette "brevi" è in continua ascesa, si propone di integrare l'articolo 109 del TULPS al fine di obbligare coloro che locano o sublocano camere o appartamenti privati per periodi inferiori ad un mese ad effettuare la comunicazione alle questure delle persone alloggiate, al pari di ciò che avviene per chi alloggia nelle strutture ricettive e nelle strutture di accoglienza non convenzionali.

19.0.2

AS 840

Emendamento


Articolo 19

*Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:*

*"Art. 19-bis (Dotazioni della polizia municipale. Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 5, primo periodo, della legge 7 marzo 1986, n. 65)*

1. L'articolo 5, comma 5, primo periodo, della legge 7 marzo 1986, n. 65, si interpreta nel senso che gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza possono portare, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, nonché nei casi di operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, anche al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza."

GRASSI



19.0.3

AS 840

ART. 20

Sopprimere l'articolo.

SEN. BRESSA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bressa', written over the printed name 'SEN. BRESSA'.

20,1

---

A.S. 840


Emendamento

Art. 20

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 10, comma 2 del decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017 n. 48, sostituire le parole "sei mesi" con le seguenti "dodici mesi".

D'ARIENZO



20.2

Atto Senato 840

Emendamento

Articolo 20



PIROVANO, CALDEROLI, AUGUSSORI, SAPONARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 20-bis

*(Contributo delle società sportive agli oneri per i servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive)*

1. All'articolo 9, comma 3-ter, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, le parole: "*Una quota non inferiore all'1 per cento e non superiore al 3 per cento*" sono sostituite dalle seguenti: "*Una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento*".

20.0.1

Emendamento

ART. 20

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO,  
VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGGNI, CONZATTI,  
TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 3, comma 1, decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, le parole da: "possono", fino a: "polizia locale", sono sostituite con le seguenti:

"concludono specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, i quali disciplinano gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale."

Nota - L'emendamento è volto a prevedere che lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano concludono specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, i quali disciplinano gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale.

Il provvedimento stabilisce invece la possibilità per lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano di concludere specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, anche diretti a disciplinare gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale.

20.0.2



AS 840

ART. 21

Sopprimere l'articolo.

SEN. BRESSA

21.1


Emendamento

AS 840

Art 21

Sopprimere la lettera a).

GRASSO, DE PETRIS, LA FORGIA, ERRANI

Handwritten signatures of the four named individuals, written in black ink over the printed names.

21.2

Atto Senato 840

Conversione in legge del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità delle Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell' Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

EMENDAMENTO

Art. 21

Al comma 1, dopo la parola "modificazioni" sono soppresse le parole " a) dopo le parole «su cui insistono» sono inserite le seguenti: presidi sanitari,»";

NUGNES

MOTIVAZIONE

*La tutela sanitaria di qualunque cittadino è principio sovraordinante rispetto ad una tutela generica dell'ordine e del decoro pubblico, ai problemi di questo genere anche in relazione ai presidi sanitari deve essere data altra risposta diversa da una misura di polizia in senso stretto*

21.3



Paola Nugnes

Elena Fattori



Virginia La Mura

Gregorio De Falco


MANTERO

A.S. 840  
Emendamento

Art. 21

Al comma 1, la lettera b), prima delle parole "aree destinate allo svolgimento di fiere" premettere la parola "litorali,"

PARRINI, MIRABELLI, COLLINA, CERNO, ZANDA, VERDUCCI

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

21.4


A.S. 840

Emendamento

Art. 21

Al comma 1, lettera b) dopo le parole "pubblici spettacoli," aggiungere le seguenti "aree destinate normalmente ad eventi politici o organizzati dai partiti politici".

D'ARIENZO

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'C' followed by a horizontal stroke that extends to the right and then curves downwards.

21.5

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 21


Dopo il comma 1 si aggiunge il seguente:

1-bis. All'art. 10 comma 2 del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 (in G.U. 21/04/2017, n. 93), le parole "sei mesi" sono sostituite con "dodici mesi".

b. all'art. 10 comma 3 del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 (in G.U. 21/04/2017, n. 93), le parole "sei mesi" sono sostituite con "dodici mesi".

D'ARIENZO

21.6




A.S. 840  
Emendamento

Art. 21

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 10, comma 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 è aggiunto infine il seguente periodo: "Per il contravventore al divieto di cui al presente comma è disposta la reclusione da uno a tre anni. Con la sentenza di condanna il giudice, ai fini di cui all'articolo 165 c.p., primo comma, può disporre se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna."

PARRINI, MIRABELLI, COLLINA, CERNO, ZANDA, VERDUCCI



21.7

EMENDAMENTO  
ART. 21

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO,  
VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGGNI, CONZATTI,  
TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-*bis*.

1. All'articolo 9 del decreto legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La sanzione amministrativa di cui al precedente comma è erogata anche a chiunque violi divieti di stazionamento ovvero di occupazione di spazi durante manifestazioni di piazza non autorizzate o di cui non vi sia stata la prevista segnalazione al Questore ai sensi del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773."

b) al comma 2, le parole: "di cui al comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 1-bis".».

21.0.1



## EMENDAMENTO

ART. 21

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO,  
VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGGNI, CONZATTI,  
TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

All'articolo 9 del decreto legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: "all'attuazione" fino a: "decoro urbano", con le seguenti:

" , per una quota non inferiore al 50 per cento alle spese di personale della polizia locale relative al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo di prossimità finalizzati alla sicurezza urbana, ad integrazione di quelli previsti dal comma 5-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché a misure di assistenza e previdenza per il personale appartenente alla polizia locale del comune in cui le violazioni di cui al comma 1 sono state accertate. Il relativo finanziamento dei progetti non concorre ai limiti di spesa del trattamento economico accessorio previsti dal comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208." ».

21.0.2



EMENDAMENTO  
ART. 21

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO,  
VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGGNI, CONZATTI,  
TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-*bis*.

1. All'articolo 9 del decreto legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

" Qualora le violazioni di cui ai commi 1 e 2 siano commesse da persone che rientrino nelle rete del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, le relative sanzioni amministrative saranno pagate dal soggetto gestore delle strutture di accoglienza ed ospitalità che si tratteranno, fino a concorrenza dell'importo pagato a titolo di sanzione amministrativa, la diaria giornaliera erogata al trasgressore. A tal fine, il verbale di contestazione sarà notificato al legale rappresentante della struttura di cui sopra che, in ogni caso, sarà gravato dell'obbligazione solidale." »

21.6.3



EMENDAMENTO  
ART. 21

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO,  
VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGGNI, CONZATTI,  
TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. All'articolo 13 del decreto legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con  
modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è aggiunto, in fine, il seguente  
comma:

"7-bis. La metà dell'importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 6 del  
presente articolo viene erogata alle Forze di Polizia per il controllo del territorio  
competente tramite la corrispondente Questura.".

21.0.4



EMENDAMENTO  
ART. 21

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO,  
VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGGNI, CONZATTI,  
TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-*bis*.

1. All'articolo 16 del decreto legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento all'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi il cui decoro urbano sia stato leso durante le manifestazioni di piazza anche per l'imbrattamento di muri ovvero di esercizi commerciali."».

Nota. L'emendamento prevede che il Giudice, con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 639 c.p. (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui), può disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi il cui decoro urbano sia stato leso durante le manifestazioni di piazza anche per l'imbrattamento di muri ovvero di esercizi commerciali.

21.0.5



U.D. 6

AS 840

EMENDAMENTO  
ART. 21

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO,  
VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGGNI, CONZATTI,  
TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:



«Art. 21-bis.

1. Al decreto legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Nei confronti dei soggetti che, all'interno di discoteche o di locali da ballo, ovvero nelle zone di pertinenza degli stessi, consumano o detengono sostanze stupefacenti o psicotrope o vengono colti in flagranza di vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il questore, previo accertamento da parte della polizia giudiziaria delle condotte illecite, dispone il divieto di accesso ai locali, nonché alle aree, specificamente indicate, destinate alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che usufruiscano dei servizi dei locali stessi.

4-ter. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi cinque anni, per uno dei fatti costituenti reato o illecito amministrativo ai sensi degli articoli 73, 74 e 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose all'interno di discoteche o di locali da ballo, il questore può disporre il divieto di accesso a tali locali, nonché alle aree destinate alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che usufruiscono dei servizi dei locali";

b) all'articolo 10, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"6-quinquies. L'ordine di allontanamento di cui al comma 1 può altresì essere disposto dal questore su segnalazione del responsabile di cui all'articolo 4-ter dell'articolo 9, previo accertamento dei comportamenti illeciti da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, nei confronti di chi è colto all'interno di una discoteca o di un locale da ballo

nell'atto di commettere alcuno dei reati o degli illeciti amministrativi di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 9.

6-*sexies*. La questura invia alle discoteche e ai locali da ballo che rientrano nella competenza territoriale del questore che ha emesso il provvedimento di divieto di accesso di cui ai 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 9, nonché alle altre questure dell'intero territorio nazionale, l'elenco dei soggetti colpiti dal provvedimento stesso.

6-*septies*. Il divieto di accesso di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 9 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

6-*octies*. Il contravventore del divieto di accesso di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 9 è punito con la multa da 3.000 a 10.000 euro.

6-*novies*. Il contravventore del divieto di accesso di cui al comma 4-*ter* dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 40.000 euro.

6-*decies*. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 75-*bis*, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

6-*undecies*. Avverso i provvedimenti che dispongono il divieto di accesso ai sensi del presente articolo è ammissibile il ricorso innanzi al giudice di pace competente per territorio, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.».

**Nota** - L'emendamento prevede che ai consumatori, ai detentori e agli spacciatori di sostanze stupefacenti o psicotrope, il questore, previo accertamento delle condotte illecite, possa comminare il divieto di accesso alle discoteche e ai locali da ballo, nonché nelle zone specificamente indicate di sosta, transito o trasporto.

Il divieto può essere, altresì, comminato ai soggetti che risultano denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi cinque anni per un reato o un illecito amministrativo specificamente indicato.

In questo contesto diviene irrilevante il concetto di modica quantità e della detenzione per uso esclusivamente personale (così come previsto all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990), in quanto ciò che rileva non è la punibilità o no del reato di detenzione o spaccio, ma l'intento di proibire *ex lege* all'interno delle discoteche e dei locali da ballo l'introduzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e il relativo consumo.

Il divieto di accesso può, inoltre, essere disposto dal questore su segnalazione del responsabile di cui all'articolo 2, previo accertamento da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, nei confronti di chi è colto all'interno del locale nell'atto di commettere un reato o un illecito amministrativo specificamente individuato.

La questura invia a tutti i locali di competenza territoriale del questore, nonché alle questure dell'intero territorio nazionale, l'elenco dei soggetti colpiti dal provvedimento interdittivo.

Si prevede, poi, che il divieto di accesso possa essere disposto anche nei confronti dei soggetti che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età.



Atto Senato 840

Emendamento

Articolo 21

21.0.7



PIROVANO, CALDEROLI, AUGUSSORI, SAPONARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 21-bis

*(Introduzione del delitto di esercizio molesto dell'accattonaggio)*

1. Dopo l'articolo 669 del codice penale, è inserito il seguente:

"Art. 669-bis

*(Esercizio molesto dell'accattonaggio)*

2. Chiunque esercita l'accattonaggio con modalità vessatorie, o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà, è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. È sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento.
3. La pena è dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda da euro 5.000 a euro 10.000 se il fatto è compiuto in modo da arrecare particolare disagio alle persone, ovvero rischio della propria o altrui incolumità, intralciando in qualsiasi modo la circolazione dei veicoli o dei pedoni".

Emendamento

Art. 21

*Quagliarello*

QUAGLIARIELLO, GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE,  
VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGGI, CONZATTI,  
TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis. (Modifiche alla disciplina sull'accattonaggio)

1. All'articolo 600-octies del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Chiunque organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto, è punito con la reclusione da uno a tre anni»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio».

*21.0.8*



A.S. 840  
Emendamento

21.0.3

Art. 21

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

“Art. 21 bis  
(Parcheggiatori abusivi)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 15-bis, è sostituito dal seguente:  
“15-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio. In casi di reiterate violazioni di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma è disposto l'arresto in flagranza di reato e la reclusione da uno a tre anni. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate dal Capo I, Sezione II, del Titolo VI”.

---

PARRINI, MIRABELLI, COLLINA, CERNO, ZANDA, VERDUCCI



Atto Senato 840

Emendamento

Articolo 21

21.0.10

 PIROVANO, CALDEROLI, AUGUSSORI, SAPONARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 21-bis

(Disposizioni in materia di parcheggiatori abusivi)

1. Il comma 15-bis dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente: "15-bis. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre ~~persone~~ persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente, l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell'attività sono impiegati minori, o in caso di reiterazione, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro. È sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II.*"

21.0.11

Emendamento

Art. 21

Quagliariello

QUAGLIARIELLO, GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis. (*Sicurezza partecipata*)

1. Ai fini di un più efficace e mirato concorso alle attività di controllo del territorio e di contrasto al fenomeno di degrado urbano e della criminalità diffusa, con particolare riferimento ai grandi centri urbani, nonché ai comuni compresi nel territorio metropolitano, di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, ivi inclusi quelli individuati dalle regioni a statuto speciale, sono convocati dal prefetto competente sul territorio della provincia, con cadenza almeno semestrale e in tutti i casi in cui venga richiesto, i rappresentanti dei comitati di quartiere o altre delegazioni in rappresentanza dei cittadini, alle riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dal comma 2 del presente articolo.

2. All'articolo 20, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il prefetto può altresì chiamare a partecipare alle sedute del comitato rappresentanti dei cittadini».

3. Con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di convocazione dei rappresentanti dei cittadini e la normativa di dettaglio sui requisiti richiesti ai soggetti delegati.



21.0.12

AS 840

Emendamento

Art. 21

*Quagliarello*

QUAGLIARIELLO, GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

*(Piano del sindaco per la tutela della sicurezza stradale, dell'incolumità e della sanità pubbliche, nonché del commercio autorizzato nel territorio metropolitano)*

1. All'articolo 54, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di concorrere alla tutela della sicurezza stradale, dell'incolumità e della sanità pubbliche e di contrastare il commercio abusivo nel territorio metropolitano, il sindaco metropolitano predispone un piano per l'esercizio delle funzioni attribuitegli dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dalle altre disposizioni in materia. Il piano è sottoposto all'approvazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, anche per garantire il coordinamento con le disposizioni impartite dal Ministero dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza, e la collaborazione delle Forze di polizia statali nel raggiungimento degli obiettivi».



21.0.13



AS 840

Emendamento

Art. 21

*Causin*

CAUSIN, BERNINI, MALAN, GASPARRI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis (Disposizioni in materia di sanzioni per comportamenti lesivi della sicurezza e del decoro urbano)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Il giudice di pace nel procedimento penale può altresì applicare la permanenza, fino a dieci giorni, presso camere di sicurezza della polizia giudiziaria appositamente attrezzate dei soggetti colti in flagranza o ritenuti responsabili mediante presentazione di evidenze audiovisive non contestabili, dei seguenti comportamenti:

- a) esercizio o fruizione della prostituzione su strada all'interno dei centri urbani;
- b) accattonaggio continuativo o molesto, o condotto avvalendosi di minori o disabili o accompagnandosi con minori o disabili, o simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà;
- c) comportamenti violenti o di disturbo nei confronti di persone o cose in luogo pubblico come conseguenza dell'abuso di assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- d) danneggiamento di edifici o di cose pubblici o privati, previa presentazione di querela in caso di edifici e di cose privati;
- e) occupazione di suolo pubblico in ambito urbano da parte di soggetti senza fissa dimora;
- f) occupazione di edifici abbandonati, pubblici o privati, per realizzare la propria dimora anche temporanea, previa presentazione di querela in caso di edifici privati;
- g) commercio ambulante itinerante abusivo su suolo pubblico.



*3-ter.* I soggetti ritenuti responsabili dei comportamenti di cui al comma 3-*bis* sono accompagnati presso la polizia giudiziaria e ivi trattenuti fino a un massimo di ventiquattro ore per essere condotti davanti al primo giudice di pace competente per territorio che tiene udienza. Dell'accompagnamento è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 3-*bis*, ordina il rilascio della persona accompagnata.

*3-quater.* I soggetti ritenuti responsabili dei comportamenti in flagranza di cui al comma 3-*bis* possono, previa valutazione del giudice di pace e previo versamento di una cauzione da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 1.500, richiedere l'applicazione del lavoro di pubblica utilità. Il versamento della cauzione può comportare la rimessione in libertà dei soggetti ritenuti responsabili, fatto salvo l'obbligo di rispettare quanto stabilito dal giudice di pace.

*3-quinquies.* Il giudice di pace può disporre la permanenza presso la polizia giudiziaria fino a dieci giorni dei soggetti ritenuti responsabili, nel caso in cui tali soggetti non si avvalgano della facoltà di cui al comma 3-*quater*, valutate le loro condizioni oggettive e la gravità dei fatti della causa.

*3-sexies.* Le disposizioni del comma 3-*bis* si applicano anche ai reati di atti osceni e di atti contrari alla pubblica decenza di cui agli articoli 527 e 529 del codice penale, nonché al reato di accattonaggio di cui all'articolo 669-*bis* del medesimo codice penale nei casi in cui il responsabile sia senza fissa dimora o privo del titolo di risiedere nel territorio nazionale o sia privo di documenti che ne attestino l'identità o fornisca generalità false o non sia obiettivamente in grado di corrispondere la sanzione pecuniaria ivi prevista o intenda sottrarvisi.

*3-septies.* Per i procedimenti instaurati ai sensi dei commi da 3-*bis* a 3-*sexies* si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro quinto del codice di procedura penale, nonché le altre disposizioni del medesimo codice.

*3-octies.* Per i provvedimenti di cui al comma 3-*bis* del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 37".

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, sono abrogati. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riacquistano efficacia le disposizioni degli articoli 527 e 528 del codice penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 8 del 2016.

3. Dopo il primo comma dell'articolo 529 del codice penale è inserito il seguente:

«Rientra altresì nella nozione di atti osceni l'esercizio dell'attività di prostituzione o l'offerta di prestazioni sessuali in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico. Colui

che beneficia della prestazione soggiace alla medesima pena di chi offre la prestazione».

4. In attuazione dell'articolo 1, primo comma, della Costituzione, concernente il lavoro quale principio fondante della Repubblica, nonché della sentenza n. 519 del 28 dicembre 1995 della Corte costituzionale, alla sezione I del capo I del titolo I del libro terzo del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

"Art. 669-bis. - (*Accattonaggio*). – Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 572, 600, 600-*octies* e 610, chiunque, pur essendo abile e in età da lavoro, fa esercizio continuativo della mendicizia in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto fino a tre mesi. Il criterio della continuità è accertato dalle autorità competenti sulla base dell'irrogazione di almeno tre sanzioni amministrative relative alla medesima fattispecie.

La pena è dell'arresto da uno a sei mesi se il fatto è compiuto in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà".

5. Il Ministro della giustizia assicura, con propri provvedimenti, che il servizio del giudice di pace di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sia assicurato dalle ore 8 alle ore 20 di tutti i giorni. I proventi derivanti dall'attuazione del comma 3-*quater* del medesimo articolo 4 del decreto legislativo n. 274 del 2000 sono destinati alla copertura degli oneri per il servizio del giudice di pace.

6. I comuni, anche associati, mettono a disposizione della polizia giudiziaria appositi locali idoneamente attrezzati per l'applicazione delle misure restrittive di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. A tal fine è assegnata ai medesimi comuni quota parte, non superiore a 10 milioni di euro per ciascun anno, delle risorse finanziarie assegnate per gli anni 2018, 2019 e 2020 nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

7. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *e-bis*) è inserita la seguente:

"*e-ter*) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 4), del codice penale";

b) la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:



"h) delitti previsti dall'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309".».



21.0.14

AS 840

Emendamento

Art. 21

Rizzotti

RIZZOTTI, MALAN, PAGANO, GASPARRI, BERARDI



Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni per garantire la sicurezza, l'ordine pubblico e l'incolumità di cittadini ed operatori medico sanitari presso le strutture ospedaliere)

1. All'articolo 336, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «a un pubblico ufficiale» sono inserite le seguenti: «o a un operatore medico-sanitario».
2. Presso ogni pronto soccorso dei presidi ospedalieri di primo e secondo livello è istituito un presidio fisso di polizia, che tuteli l'ordine e la sicurezza pubblica, composto da almeno un ufficiale di Polizia giudiziaria e due agenti.
3. Nelle direttive del Ministero dell'interno nonché nei piani coordinati di controllo del territorio predisposti dai prefetti si prevede che nei presidi ospedalieri di base, ove non sia possibile, per ragioni organizzative o economiche, istituire il presidio fisso di polizia di cui al comma 2, gli agenti di polizia sorvegliano i suddetti presidi di base, anche attraverso contatti diretti e frequenti con il personale sanitario, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalità attraverso le quali i presidi ambulatoriali di guardia medica sono ricollocati in ambiente protetto.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

21.0.15

AS 840

Emendamento

Art. 21

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO,  
VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGGNI, CONZATTI,  
TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis. (Modifica all'articolo 61 del codice penale per la tutela della sicurezza degli operatori sanitari)

1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto il seguente numero:

«11-septies. l'aver, nei delitti non colposi, commesso il fatto contro un operatore sanitario nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio».



21.0.16



AS 840

Emendamento

Art. 21 *Quagliarello*

QUAGLIARIELLO, GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo 21, inserire i seguenti:

«Art. 21-bis. *(Disposizioni per il contrasto del commercio abusivo nelle aree urbane)*

1. All'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente periodo: "Con ordinanza contingibile e urgente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, il sindaco, al fine di contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale, può individuare nel territorio comunale aree di pregio storico-architettonico, ambientale o commerciale nelle quali è vietato l'esercizio del commercio ambulante in ogni sua forma».

2. È punito con la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.000 chiunque eserciti il commercio abusivo o ambulante nelle zone individuate dal sindaco con ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'articolo 54, comma 4, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. In caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 4.000.

3. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale. È punito con la medesima sanzione di cui al primo periodo l'acquirente finale che acquisti a qualsiasi titolo merci offerte da commercianti ambulanti o abusivi nelle aree individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Salvo che il fatto costituisca reato, qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad 1 milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia

giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attraverso le quali le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dai commi 2 e 3 sono versate alle entrate del bilancio dei comuni nel territorio dei quali la violazione è accertata.

5. I commi 7 e 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono abrogati.

Art. 21-ter (Misure di interdizione di competenza del questore)

1. Il questore può disporre il divieto di accesso alle aree individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'articolo 21-bis della presente legge, nei confronti delle persone che risultano recidive per la commissione di reati o responsabili di reiterate sanzioni amministrative nell'esercizio della prostituzione, nell'attività di commercio abusivo e di rovistaggio nei cassonetti dei rifiuti predisposti dal comune. Al fine di individuare i responsabili, sollecitare ed eseguire la misura del questore, le forze dell'ordine, la polizia giudiziaria e la polizia locale hanno facoltà di trattenere, identificare e trasferire al di fuori del territorio comunale i soggetti responsabili.

2. Contro l'ordinanza di interdizione è proponibile il ricorso innanzi al prefetto. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

3. Il divieto di cui al comma 1 non può avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni.

4. Il contravventore alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 5.000 euro a 20.000 euro.».



21.0.17

AS 840

EMENDAMENTO  
ART. 21

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO,  
VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGGNI, CONZATTI,  
TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis (Commercio abusivo).

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 3,  
è aggiunto il seguente:

«3-bis. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui ai commi 1 e 2 è aumentata del doppio. In casi di reiterate violazioni è disposto l'arresto in flagranza di reato e la reclusione da uno a tre anni.».

Nota - L'emendamento prevede di inserire all'articolo 29 del Dlgs 114/1998 un comma aggiuntivo, disponendo che, se nell'attività di commercio abusivo sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria venga aumentata del doppio. In casi di reiterate violazioni è disposto l'arresto in flagranza di reato e la reclusione da uno a tre anni.



21.0.18



AS 840

Emendamento

Art. 21 *Quagliarello*

QUAGLIARELLO, GASPARRI, BERNINI, PAGANO, FAZZONE, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo 21, inserire i seguenti:

«Art. 21-bis. (Disposizioni in materia di esercizio della prostituzione)

1. All'articolo 54, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con ordinanza contingibile e urgente nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento il sindaco, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ai fini di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano la sanità, la sicurezza stradale e l'incolumità pubblica, può individuare nel territorio comunale aree densamente abitate, arterie ad alto scorrimento di traffico e aree immediatamente prossime ad edifici di culto o di pregio storico-architettonico o ambientale nelle quali è vietato l'esercizio della prostituzione in ogni sua forma».

2. All'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, alinea, le parole: «Sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15 a euro 92» sono sostituite dalle seguenti: «Sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 ad euro 1.000»;

b) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«2-bis) che esercitano la prostituzione offrendo prestazioni sessuali in aree densamente abitate, su arterie ad alto scorrimento di traffico e in aree immediatamente prossime ad edifici di culto o di pregio storico-architettonico o ambientale, come individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, secondo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

c) al secondo comma le parole: «di cui ai numeri 1) e 2)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai numeri 1), 2) e 2-bis)»;

d) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 300 ad euro 500 coloro che, sostando con autoveicoli e così ponendo in pericolo la sicurezza stradale o l'incolumità pubblica, contrattano prestazioni sessuali nelle aree individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000».

3. All'articolo 1, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) coloro che esercitano la prostituzione in aree densamente abitate, su arterie ad alto scorrimento di traffico e in aree immediatamente prossime ad edifici di culto o di pregio storico-architettonico o ambientale, come individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, secondo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; coloro che esercitano, in qualsiasi luogo del territorio comunale, il commercio abusivo; coloro che esercitano, in qualsiasi luogo del territorio comunale, il rovistaggio nei raccoglitori dei rifiuti predisposti dal comune.

Art. 21-ter (Misure di interdizione di competenza del questore)

1. Il questore può disporre il divieto di accesso alle aree individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'articolo 21-bis della presente legge, nei confronti delle persone che risultano recidive per la commissione di reati o responsabili di reiterate sanzioni amministrative nell'esercizio della prostituzione, nell'attività di commercio abusivo e di rovistaggio nei cassonetti dei rifiuti predisposti dal comune. Al fine di individuare i responsabili, sollecitare ed eseguire la misura del questore, le forze dell'ordine, la polizia giudiziaria e la polizia locale hanno facoltà di trattenerne, identificare e trasferire al di fuori del territorio comunale i soggetti responsabili.

2. Contro l'ordinanza di interdizione è proponibile il ricorso innanzi al prefetto. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

3. Il divieto di cui al comma 1 non può avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni.

4. Il contravventore alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 5.000 euro a 20.000 euro.».



21.0.19



AS 840

Emendamento

Art. 21

*Quagliarello*

QUAGLIARIELLO, GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

*(Revisione delle disposizioni penali in materia di contraffazione e commercio di prodotti contraffatti)*

1. Dopo l'articolo 642 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 642-bis. – *(Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni).* – Chiunque contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 642-ter. – *(Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).* – Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 642-bis, chiunque introduce nel territorio dello Stato prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in



circolazione i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 642-*quater*. – (*Confisca*). – Nei casi di cui agli articoli 642-*bis* e 642-*ter* è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.

Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-*ter*.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale.

Art. 642-*quinquies*.- (*Circostanza aggravante*). – Qualora, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 642-*bis* e 642-*ter*, primo comma, siano commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.

Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall'articolo 642-*ter*, secondo comma.

Art. 642-*sexies*. – (*Circostanza attenuante*). – Le pene previste dagli articoli 642-*bis* e 642-*ter* sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 642-*bis* e 642-*ter*, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.

Art. 642-*septies*. – (*Vendita di prodotti industriali con segni mendaci*). – Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti

industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri contraffatti o mendaci, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro.

Le pene previste dal primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui al predetto primo comma, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.

Art. 642-octies. – (*Pena accessoria*). – La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 642-bis, 642-ter e 642-septies importa la pubblicazione della sentenza».

2. Sono abrogati gli articoli 473, 474, 474-bis, 474-ter, 474-quater, 475 e 517 del codice penale.

3. I commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 260 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

«3-bis. L'autorità giudiziaria procede, altresì, anche su richiesta dell'organo accertatore alla distruzione immediata delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione. L'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni con l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 360 e 364 e ordina la distruzione della merce residua.

3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di un mese dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria. È fatta salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari».

